

**ESENTE**



04258/2020

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. Rosa Maria Di Virgilio - Presidente -

Dott. Giacinto Bisogni - Presidente rel. -

Dott. Giulia Iofrida - Consigliera -

Dott. Antonio Pietro Lamorgese - Consigliere

Dott. Giuseppe De Marzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Oggetto  
Minori  
Affidamento  
Residenza  
Diritto di visita

R.G.N. 29325/2018

Cron. *u258*

Rep.

C.C. 18/10/19

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avv. (omissis) , che,

unitamente agli avv.ti (omissis) del foro di Belluno

e (omissis) del foro di Treviso, lo rappresenta e difende nel

presente giudizio, giusta procura alle liti in calce al ricorso, e

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

alla p.e.c. (omissis) e al fax

n. (omissis) ;

- ricorrente -

nei confronti di

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avv. (omissis)

(: (omissis) ), rappresentata e

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto da ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

*cred*  
*3855*  
2019



difesa, nel presente giudizio, giusta procura speciale in calce  
al controricorso, dall'avv. (omissis) del foro di Venezia  
( (omissis) );

-controricorrente -

avverso il decreto n. 147/2018 della Corte di appello di  
Venezia, emesso il 13.7.2018 e depositato il 28.7.2018, n.  
R.G. n. 407/2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del Cons. Giacinto  
Bisogni;

#### Rilevato che

(omissis) impugna il decreto n. 147/2018 della Corte  
di Appello di Venezia, che confermando l'affido condiviso della  
minore (omissis), nata il (omissis), ai genitori (omissis)  
(omissis) e (omissis), ha disposto che (omissis) abbia  
residenza prevalente presso l'abitazione della madre in (omissis)  
(omissis) dal momento in cui la madre abbia messo a  
disposizione del sig. (omissis) un appartamento in (omissis)  
(omissis), stipulando un contratto di locazione ad hoc, al fine  
di consentirgli di occuparlo insieme alla figlia nei periodi  
indicati dalla c.t.u., e cioè dalla domenica sera fino al giovedì  
alle ore 13.30 restando inalterato il periodo di permanenza di  
(omissis) con la madre, e cioè dalle ore 13.30 del giovedì alla  
domenica sera.



Nella motivazione di tale decreto si legge che la C.T.U. svolta nel corso dell'istruttoria in appello ha consentito di ritenere ugualmente rispondente all'interesse e alle necessità della minore questa soluzione e quella precedentemente in vigore, per disposizione del Tribunale per i minorenni di Venezia del 20.1.2017, che prevedeva la residenza di (omissis) presso l'abitazione messa a disposizione dalla madre e abitata dal padre e la permanenza presso la madre in (omissis) dal giovedì alle ore 13.30 sino alla domenica sera. Tuttavia va tenuto conto delle esigenze della sig.ra (omissis) che ha una occupazione lavorativa in (omissis) e per altro verso della non occupazione del sig. (omissis) che non subirebbe pertanto alcun nocumento esistenziale o economico dal trasferimento della figlia a (omissis) potendo disporre dell'abitazione che la sig.ra si è impegnata a prendere in locazione e a mettere a sua disposizione.

Con il ricorso per cassazione il sig. (omissis) propone i seguenti motivi di impugnazione: 1) omesso esame motivazionale previsto dal vigente art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. e cioè: a) dell'art. 337 bis c.c. che prevede l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa; b) dell'art. 13 della Costituzione laddove sancisce l'inviolabilità della libertà personale; c) dell'art. 13 della dichiarazione



universale dei diritti dell'uomo sulla libertà di movimento e di residenza nei confini dello Stato; d) della C.E.D.U. perché ha subordinato la possibilità di frequentare la figlia imponendogli un domicilio forzato.

Si difende con controricorso (omissis) .

Le parti depositano memorie difensive.

Ritenuto che

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte veneziana non abbia riportato e, soprattutto, considerato nella sua motivazione la valutazione negativa espressa dal CTU sulla ipotesi del trasferimento della figlia a (omissis) . Il motivo, se pure ammissibile nei limiti in cui il controllo sulla motivazione è reso possibile dall'attuale formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è infondato in quanto la Corte di appello ha compiuto una sintesi espositiva degli aspetti positivi e negativi sia del mantenimento della situazione esistente che del trasferimento della minore a (omissis) e ha riportato il giudizio del consulente che ha messo in luce la problematicità di una o dell'altra soluzione evidenziando che il trasferimento a (omissis) "non svolgerebbe certamente una funzione migliorativa, a meno che tale trasferimento non venga effettuato da entrambi i genitori così che il cambiamento di ambiente scolastico, relazionale, ambientale di (omissis), in un contesto di continuità affettiva relazionale parentale, potrebbe assumere anche una valenza positiva in quanto



ulteriore stimolo atto a favorire il *coping* e lo sviluppo psico-emotivo". Sulla base di queste valutazioni la Corte di appello ha ritenuto che "la soluzione incentrata su (omissis) consentirebbe alla madre una più serena dedizione alle necessità della figlia, continuando a svolgere la sua attività lavorativa in (omissis) nella società di famiglia, nel mentre il padre non subirebbe alcun apprezzabile danno dal fatto di recarsi a (omissis) per stare con la figlia nella casa messa a sua disposizione dalla madre". Ha quindi rilevato che "il ctu dott. (omissis) ha posto come imprescindibile presupposto al trasferimento della minore a (omissis) che (omissis) realizzi in concreto le condizioni perché (omissis) possa stare a (omissis) insieme alla figlia" e ha ritenuto pertanto che "il reclamo possa essere accolto secondo le indicazioni della ctu in atti, nel mentre il diritto di visita da parte del padre avverrà secondo il calendario già elaborato dalla ctu d.ssa (omissis) e ferma rimanendo la ripartizione base dei turni di permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore recepita dal tribunale (ovvero dalla domenica sera sino al giovedì ore 13.30 con il padre e dal giovedì sino alla domenica sera con la madre)". Non è quindi condivisibile la censura svolta dal ricorrente in quanto la Corte di appello ha tenuto conto delle valutazioni del consulente ma in una situazione di posizioni contrapposte dei due genitori ha adottato la soluzione che ha ritenuto suscettibile di una

*Baijov*



migliore aderenza alla cura e allo sviluppo della minore. E' evidente che la soluzione adottata richiede la collaborazione di entrambi i genitori e nel caso questa non si realizzerà sarà nuovamente il Tribunale minorile a riconsiderare la situazione della minore e a decidere la soluzione più aderente al suo interesse, provvedendo, se del caso e tenuto conto dell'età della minore, alla sua audizione personale. Allo stato tuttavia i giudici veneziani hanno ritenuto che la soluzione adottata sia la migliore possibile alla luce del principio della preminenza e della valutazione del miglior interesse del minore. Tale soluzione infatti consente una minor compressione possibile delle esigenze dei genitori e la possibilità per la ragazza di un rapporto significativo e costante con entrambi i genitori.

L'esame del primo motivo consente altresì di ritenere infondato il secondo, in quanto si è già evidenziato come la Corte di appello abbia deciso la controversia adottando la soluzione che ha ritenuto più confacente all'interesse della minore sulla scorta delle stesse valutazioni compiute dal consulente tecnico. Quanto alla privazione di libertà personale o di libertà nella scelta del domicilio è evidente che, essendo i due genitori residenti in luoghi diversi e desiderosi entrambi di mantenere un regime di piena condivisione dell'affidamento della figlia, che, a sua volta, non può sobbarcarsi, se non altro per le sue esigenze scolastiche, a un

*Boschi*



pendolarismo fra i due luoghi di residenza dei genitori, la soluzione adottata dalla Corte di appello viene necessariamente ad operare un bilanciamento fra gli interessi e le esigenze dei due genitori, che tiene conto degli impegni lavorativi della madre e della maggiore disponibilità di tempo del padre cui viene incontro imponendo la messa a disposizione di una residenza in (omissis) da parte della madre. Non può quindi condividersi la valutazione del provvedimento come restrittivo della libertà personale e di residenza del padre in quanto esso è stato adottato per rispondere alle esigenze di una piena frequentazione della figlia con entrambi i genitori. Si tratta con evidenza di un provvedimento che non è coercibile nei confronti del padre e che nell'ipotesi di un suo rifiuto a risiedere in (omissis) insieme alla figlia imporrà di fatto la stabile residenza di quest'ultima presso la madre in attesa della eventuale revisione del collocamento da valutare sempre alla luce del preminente e migliore interesse della minore.

Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della controversia giustifica la integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.




Dispone omettersi la indicazione dei nominativi e di ogni altro elemento identificativo delle parti e della minore in caso di pubblicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2019.

*Bozzi*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE

*[Handwritten signature]*



La Presidente

Rosa Maria Di Virgilio

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 19 FEB 2020

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone

*[Handwritten signature]*